

COMUNE DI LICCIANA NARDI

(Prov. Massa e Carrara)

Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, della raccolta differenziata e di altri servizi di igiene ambientale

Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati, della raccolta differenziata e di altri servizi di igiene ambientale.

TITOLO I° - GENERALITÀ

- Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione
- Art. 2 Definizioni
- Art. 3 Classificazione dei rifiuti
- Art. 4 Assimilabilità

TITOLO II° - Modalità di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati

- Art. 5 Competenze del Comune
- Art. 6 Area di espletamento del pubblico esercizio, frequenza di raccolta e modalità di conferimento
- Art. 7 Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani, allestimento e modifica dei siti, risistemazione varia
- Art. 8 Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani
- Art. 9 Modalità di conferimento dei rifiuti
- Art. 10 Raccolta e trasporto
- Art. 11 Smaltimento

TITOLO III° - Norme relative alla gestione dei rifiuti urbani interni e rifiuti speciali assimilati

- Art. 12 Definizioni
- Art. 13 Attività di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati
- Art. 14 Attività di gestione dei rifiuti ingombranti
- Art. 15 Le raccolte differenziate

TITOLO IV° - RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO

- Art. 16 Recupero di materiali e/o energia
- Art. 17 Finalità delle raccolte differenziate
- Art. 18 Indirizzi generali delle raccolte differenziate
- Art. 19 Raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi
- Art. 20 Provvedimenti atti a condizionare la composizione merceologica dei rifiuti ai fini del recupero energetico
- Art. 21 Gestione delle raccolte differenziate
- Art. 22 Isole ecologiche
- Art. 23 Stazioni ecologiche attrezzate
- Art. 24 Piattaforme ecologiche attrezzate
- Art. 25 Incentivi ed agevolazioni
- Art. 26 Campagne di sensibilizzazione ed informazione

TITOLO V° - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

- Art. 27 Definizioni
- Art. 28 Attivita' di gestione dei rifiuti urbani esterni
- Art. 29 Gestione delle aree verdi pubbliche
- Art. 30 Gestione del servizio di spazzamento e lavaggio strade
- Art. 31 Contenitori portarifiuti
- Art. 32 Gestione dei rifiuti cimiteriali
- Art. 33 Aree scoperte private e luoghi di uso comune
- Art. 34 Terreni non edificati
- Art. 35 Aree occupate dai mercati
- Art. 36 Aree occupate da pubblici esercizi
- Art. 37 Carico e scarico merci e materiali
- Art. 38 Aree pubbliche occupate da cantieri
- Art. 39 Manifestazioni pubbliche
- Art. 40 Aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti
- Art. 41 Rifiuti abbandonati
- Art. 42 Obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

TITOLO VI° - RIFIUTI SPECIALI

- Art. 43 Convenzioni per lo smaltimento di rifiuti speciali tramite il servizio pubblico
- Art. 44 Raccolta e recupero inerti da demolizioni edilizie
- Art. 45 Raccolta e trasporto di rifiuti in cemento amianto
- Art. 46 Raccolta di liquami e fanghi biologici
- Art. 47 Spurgo caditoie e pozzetti stradali
- Art. 48 Rivenditori al dettaglio di batterie ed olio minerale

TITOLO VII° - CONTROLLI E SANZIONI

- Art. 49 Divieti
- Art. 50 Sanzioni

TITOLO VIII° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 51 Proprieta' del rifiuto
- Art. 52 Entrata in vigore
- Art. 53 Disposizioni finali

ALLEGATO N. 1

ALLEGATO N. 2

ALLEGATO N. 3

TITOLO I° - Generalità

Articolo 1 Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati; determina le aree e le modalità di svolgimento dei servizi; dispone procedure atte a garantire pulizia e decoro dei centri urbani e dell'ambiente e la loro tutela igienico-sanitaria, nonché a favorire il massimo recupero di materiali; prevede norme atte a garantire una separata ed adeguata gestione di particolari tipologie di rifiuti urbani. Sarà compito dell'Assessorato all'Ambiente farsi carico di promuovere maggiori iniziative atte ad informare puntualmente sulle modalità del sistema di raccolta e sui costi relativi, in particolar modo in quelle realtà in cui non viene effettuato il sistema di servizio Porta a Porta.
2. L'ambito di applicazione è costituito dal territorio comunale di Licciana Nardi.
3. Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000, nel rispetto del D.Lgs. 152/2006 Parte IV e dell'art. 59 D.Lgs. 507/1993. Le disposizioni che seguono, oltre che ispirarsi al principio della prevenzione e della riduzione nella produzione dei rifiuti, sono state formulate nel rispetto delle linee dettate dalla D.C.R.T. n. 88/98 recante il Piano di gestione dei rifiuti urbani e assimilati; dal Piano Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale di Massa e Carrara con deliberazione n. 36 del 29/09/2004 per la Gestione dei Rifiuti Solidi Urbani e Assimilati di cui alla Delibera Regionale n° 111 del 16/02/2004, oltre che dal Servizio comprensoriale integrato di raccolta trasporto e smaltimento R.S.U protocollo d'intesa con Comunità Montana della Lunigiana, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 23/02/2001 e successive modifiche e/o integrazioni;
4. Il regolamento viene adottato ai sensi del D.Lgs. 152/2006, parte Quarta, Titoli I, II, III e IV , con particolare riferimento all'art. 198 "Competenze dei Comuni" e sulla base del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 14/R del 25 febbraio 2004.
5. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e predisporre controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti.
6. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo, e senza usare procedimenti o metodi che possano recare pregiudizio all'ambiente.
7. In particolare il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'art. 201, comma 3, D. Lgs. 152/2006, stabilisce:
 - a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'art. 184, comma 2, lett. f), D. Lgs. 152/06;
 - e. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

- f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli a recupero e allo smaltimento;
 - g. l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lett. e) D. Lgs. 152/2006, ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lett. c), e) e d), D. Lgs. 152/2006.
8. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
9. Il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000, e successive modificazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.

Il presente Regolamento non si applica:

- a. ai rifiuti radioattivi;
- b. ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerarie o dallo sfruttamento delle cave;
- c. alle carogne ed ai rifiuti agricoli di seguito indicati: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nelle attività agricole; in particolare ai materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici ed alle terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d. alle acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido urbani o a questi assimilati;
- e. ai rifiuti provenienti da grigliatura, galleggianti o depositati sulle rive dei canali di bonifica, di irrigazione gestiti da terzi;
- f. alle terre e rocce da scavo così come disciplinate dall'art. 186 del D. Lgs. 152/2006.

Articolo 2 Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
- a. Comune: L'Amministrazione Comunale;
 - b. Gestore: tutti i soggetti diversi dall'Amministrazione comunale, incaricati della gestione integrale o parziale delle fasi di raccolta, trasporto e smaltimento/recupero dei rifiuti;
 - c. - D.Lgs. 152/2006: Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia Ambientale";
 - d. rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e di cui, secondo l'attuale definizione di rifiuto, il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - e. produttore: il soggetto la cui attività ha prodotto i rifiuti e/o che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio, o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - f. detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
 - g. gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo chiusura;
 - h. raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

- i. raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinate al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;
- j. smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B alla Parte IV D.Lgs. 152/2006;
- k. recupero: le operazioni previste nell'allegato C alla Parte IV al D.Lgs. 152/2006;
- l. luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;
- m. bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi alla legge in materia, per l'utilizzo previsto dell'area;
- n. messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;
- o. raccolta itinerante: le operazioni di prelievo di alcuni rifiuti eseguite periodicamente in luoghi prestabiliti in cui sostano, per un certo tempo, con automezzi appositamente attrezzati;
- p. isola ecologica: aree attrezzate con appositi contenitori distribuite sul territorio e destinate al conferimento diretto da parte dell'utenza di singole frazioni;
- q. stazioni ecologiche attrezzate: punto di conferimento custodito e sorvegliato sia per i privati cittadini che per le attività produttive, dove è possibile il semplice conferimento, senza alcun tipo di trattamento, anche dei rifiuti verdi, dei rifiuti ingombranti e dei rifiuti pericolosi;
- r. piattaforme ecologiche: punto di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi, ingombranti e pericolosi, con trattamenti preliminari;
- s. frazione umida (organico): rifiuti biodegradabili ad alto contenuto di umidità di provenienza urbana, soggetti a decomposizione aerobica o anaerobica, come alimenti ecc.;
- t. frazione secca: i materiali a basso o nullo tenore di umidità e caratterizzati, per alcune tipologie, da elevato contenuto energetico;
- u. spazzamento: le operazioni di rimozione dei rifiuti giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle strade marittime e lacuali;
- v. rendiconto: relazione sui risultati ottenuti riportante dati quantitativi, qualitativi, economici e contenenti riferimenti alle collaborazioni di cittadini, aziende, associazioni di volontariato ecc., nonché tutti i dati occorrenti per il MUD (Modello Unico di Dichiarazione in materia ambientale, istituito dalla legge 70/94 e successive modificazioni ed integrazioni);
- w. imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo scopo stesso;
- x. imballaggio per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore (es. bottiglie in vetro, bottiglie in plastica, contenitori per latte, scatole da scarpe, ecc.);
- y. imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche

- (es.: plastica termoretraibile contenente più confezioni di bevande, cartone contenente più confezioni di latte, ecc.);
- z. imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei (es. pallets, casse in legno o metallo per la consegna delle merci, ecc.);
 - aa. coefficienti per la produttività specifica: valore espresso in Kg/mq anno che fornendo quantificazione della produzione annua di rifiuti da parte di una determinata attività, in rapporto con la superficie dei locali ove si svolge l'attività di che trattasi, consente di valutarne l'attitudine a produrre rifiuti.

Articolo 3 Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del D.Lgs. 152/2006;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) di cui al comma 2 dell'art. 184, D. Lgs. 152/2006;

Ai soli fini gestionali, i Rifiuti Urbani sono classificati come :

- o Rifiuti Urbani interni, i rifiuti di cui ai punti a) e b);
- o Rifiuti Urbani esterni, i rifiuti di cui ai restanti punti.

Per rifiuti urbani pericolosi si intendono tutti quei rifiuti identificati dal capitolo 20.00.00 dell'Allegato D del D.Lgs. 152/2006 e contrassegnati da un asterisco. A titolo esemplificativo si considerano tali:

- o batterie e pile (ad esclusione degli accumulatori per autoveicoli);
- o prodotti farmaceutici/medicinali;
- o prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), Xi (irritanti);
- o siringhe abbandonate sul territorio o raccolte in apposite macchine scambiatrici tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio;
- o accessori per l'informatica contenenti sostanze pericolose.

I rifiuti ingombranti sono costituiti da beni di consumo durevoli destinati all'abbandono quali oggetti di comune uso domestico o d'arredamento, provenienti da abitazioni od altri insediamenti civili, che per dimensioni o peso, in relazione alle forme organizzative del servizio di raccolta, risultino di impossibile o disagiata conferimento nei cassonetti. A titolo esemplificativo si considerano tali:

- o materassi, armadi,

- o arredi domestici,
- o mobili domestico in genere,
- o frigoriferi, surgelatori e congelatori
- o televisori
- o computer
- o lavatrici e lavastoviglie
- o condizionatori

Sono rifiuti speciali:

- a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
- b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;
- c. i rifiuti da lavorazioni industriali, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera f-quater
- d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e. i rifiuti da attività commerciali;
- f. i rifiuti da attività di servizio;
- g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i. i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- j. i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- k. il combustibile derivato da rifiuti.

Articolo 4 Assimilabilità

1. Nelle more dell'emanazione delle norme regolamentari e tecniche di cui al comma 4, art. 195, D. Lgs. 152/06 che fisseranno i criteri per l'assimilazione quali-quantitativa dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ex art. 195, comma 2, lett. e), ai fini della raccolta e smaltimento e della conseguente applicazione della tassa, potranno essere assimilati agli urbani i rifiuti speciali di cui all'art. 184, comma 3, lett. a) c), d), e), f), g) del D. Lgs. 152/06, che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani e siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli elencati al punto 1.1.1, lett. a) della deliberazione 27/7/1984 del Comitato Interministeriale, con esclusione degli imballaggi terziari.
2. Un rifiuto speciale potrà essere considerato assimilabile/assimilato agli urbani, quando soddisfa i criteri qualitativi e quantitativi sotto precisati.
3. In attesa della definizione dei criteri nazionali in merito all'assimilabilità si ripropone qui di seguito i criteri qualitativi e quantitativi :
4. Criteri qualitativi: sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi compresi nell'allegato A del D. Lgs. 152/2006, che soddisfino tutte le condizioni di assimilabilità. Al fine dell'assimilazione i rifiuti speciali devono provenire dalle seguenti attività:
 1. attività agricole, di cui all'art. 184 comma 3 lettera a) del D. Lgs. 152/06;
 2. attività industriali, di cui all'art. 184 comma 3 lettera c) del D. Lgs. 152/06;
 3. attività artigianale di cui all'art. 184 comma 3 lettera d) del D. Lgs. 152/06;
 4. attività commerciali di cui all'art. 184 comma 3 lettera e) del D. Lgs. 152/06;
 5. attività di servizio, di cui all'art. 184 comma 3 lettera f) del D. Lgs. 152/06;
 6. attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi di cui all'art. 184, lett. g) del D. Lgs. 152/06.

Elenco dei rifiuti presi a riferimento dal presente Regolamento ai fini dell'assimilazione:

- imballaggi in genere (carta, cartone, plastica, legno, vetro, metalli o simili)
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili)
- sacchi e sacchetti di carta e plastica; fogli di plastica, carta e cellophane, cassette, pallet
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzata e simili
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile
- prodotti tessili e abbigliamento
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili)
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili)
- accessori per l'informatica (contenitori toner, ecc.)

L'allegato n. 1 riporta i codici CER delle tipologie di rifiuto assimilati.

Criteri quantitativi: fermo restando i criteri qualitativi, si definisce la quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani, tenendo conto:

- dei principi di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità di cui all'art. 198 comma 2 del D. Lgs. 152/2006 e in coerenza con i piani d'ambito adottati ai sensi dell'art. 201, comma 3 del Decreto citato;
- della capacità tecnico-organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
- della programmazione della gestione dei rifiuti a livello dell'ambito territoriale ottimale (ATO) di cui all'art. 200, D. Lgs. 152/2006;
- delle effettive capacità di smaltimento a livello dell'ambito territoriale ottimale.

I criteri quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività e lavorazioni previste al precedente comma 4, consistono nel verificare che i rifiuti prodotti dalla singola attività, risultino non superiori a due volte il coefficiente di produttività specifico, rapportato alla superficie a ruolo della medesima attività.

Nel caso in cui i rifiuti prodotti dalla singola attività risultino superiori a due volte il coefficiente di produttività specifico, l'intera quantità prodotta deve considerarsi non assimilabile agli urbani. Le modalità di accertamento della quantità prodotta verranno stabilite nel Contratto di Servizio in accordo con l'Amministrazione comunale.

Fermo restando che il sistema di imposizione tributaria è ad oggi fondato sulla tassa secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, qui di seguito riportiamo, come parametro di riferimento, i coefficienti di produttività previsti dall'Allegato 1 al D.P.R. 158/99 che regola invece il sistema tariffario.

COEFFICIENTE POTENZIALE PRODUZIONE				
Caf	Descrizione	minimo	massimo	medio
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,98	5,65	4,815
2	Cinematografi e teatri	3,6	4,25	3,925
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4	4,8	4,4
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,78	7,45	7,115
5	Stabilimenti balneari	4,11	6,18	5,145

6	Esposizioni, autosaloni	3,02	5,12	4,07
7	Alberghi con ristorante	9,95	14,67	12,31
8	Alberghi senza ristorante	7,8	10,98	9,39
9	Case di cura e riposo	8,21	13,55	10,88
10	Ospedali	7,55	15,67	11,61
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,9	13,55	11,225
12	Banche e istituti di credito	4,68	7,89	6,285
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,45	11,26	9,855
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	8,85	13,21	11,03
15	Negozi particolari quali filateria, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	6,66	7,9	7,28
16	Banchi di mercato beni durevoli	9,9	14,63	12,265
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	9	10,32	9,66
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,8	9,1	7,95
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,02	11,58	9,8
20	Attività industriali con capannoni di produzione	2,93	8,2	5,565
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4	8,1	6,05
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	29,93	90,55	60,24
23	Mense, birrerie, amburgherie	24,6	39,8	32,2
24	Bar, caffè, pasticceria	22,55	64,77	43,66
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	13,72	21,55	17,635
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	13,7	21,5	17,6
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	38,9	98,96	68,93
28	Supermercati di generi misti	13,51	18,2	15,855
29	Banchi di mercato generi alimentari	32	60,5	46,25
30	Discoteche, night club	6,8	16,83	11,815

TITOLO II° - Modalità di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati

Articolo 5 Competenze del Comune

1. La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati è di competenza del Comune che la esercita in regime di privativa nelle forme di cui al D.Lgs. 267/2000, del D.Lgs. 152/06.
2. Il Comune si riserva inoltre di svolgere, nelle forme previste dalla legge, attività relative alla gestione di rifiuti costituenti competenza facoltativa.
3. Il Comune definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta, trasporto, smaltimento/recupero) dei rifiuti urbani interni, esterni, speciali assimilati, e provvede a:
 - a. definire eventuali articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
 - b. definire, in attuazione anche di norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;

- c. stabilire numero ed ubicazione dei contenitori, frequenze ed orari delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza;
 - d. vigilare affinché sia assicurata la tutela igienico-sanitaria della cittadinanza attraverso la programmazione di periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori e delle piazzole;
 - e. promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e dei relativi contenitori e mezzi operativi;
 - f. assicurare nell'ambito territoriale di competenza comunale una raccolta differenziata dei rifiuti urbani crescente nel tempo secondo gli scaglioni di percentuali minime stabilite dal D. Lgs. 152/06 e secondo gli obiettivi fissati dalla L.R. 25/1998 e successive modifiche.
4. Per l'esercizio delle attività di competenza, il Gestore provvede in autonomia e nel rispetto di quanto definito con apposito Contratto di Servizio.
 5. Eventuali modifiche o integrazioni alle modalità di esecuzione dei servizi, possono essere apportate autonomamente dal Gestore purché non in contrasto con quanto definito dal Contratto di Servizio.

Articolo 6 Area di espletamento del pubblico servizio, frequenza di raccolta e modalità di conferimento

1. La gestione dei rifiuti urbani interni, esterni ed assimilati, viene svolta in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, entro la zona obbligatoria di raccolta comprendente il centro abitato e gli insediamenti sparsi dove sia possibile assicurare tecnicamente la regolare esecuzione del servizio.
2. I limiti della zona di raccolta obbligatoria, coincidono normalmente con il perimetro del territorio comunale.
3. Si intendono compresi nell'area di espletamento del servizio pubblico tutti gli edifici e le aree comprese entro la distanza di 500 m (misurabili sulla viabilità ordinaria) dai punti di conferimento.
4. Si intendono coperti dal pubblico servizio, gli edifici abitativi dei quali risulti effettivamente all'interno dell'area di espletamento del servizio di raccolta, anche il solo imbocco della strada di accesso podereale o vicinale (non soggette ad uso pubblico).
5. Il numero dei contenitori e le relative capacità, nonché le frequenze di raccolta, saranno adeguatamente dimensionate al numero di utenze, alle quantità ed alle tipologie dei rifiuti da smaltire.
6. Il perimetro di raccolta è suddiviso in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni e che verranno fissati dal relativo Contratto di Servizi così come verranno precisati in tale contesto la dislocazione dei cassonetti. Al fine di garantire servizi di elevato livello qualitativo, dovranno essere utilizzate le attrezzature più adeguate sia in relazione ai luoghi che agli orari di svolgimento.
7. Il conferimento dei rifiuti prodotti nelle zone non coperte dal servizio di raccolta, deve avvenire nel rispetto di quanto indicato nel presente Regolamento, in particolare, i rifiuti urbani devono essere conferiti al punto di raccolta più vicino.
8. I rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui all'art. 4 del presente Regolamento, possono essere raccolti anche con modalità e tecniche diverse da quelle previste per gli urbani. A tal fine i produttori di tali rifiuti sono obbligati a rispettare tutte le indicazioni a loro fornite dal Gestore del servizio o dall'Amministrazione comunale.

Articolo 7 Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani, allestimento e modifica dei siti, risistemazione viaria

1. Per la raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, vengono utilizzati contenitori collocati, di norma, in area pubblica (su suolo stradale, su marciapiedi e/o entro apposite nicchie debitamente autorizzate dal Comune), detti contenitori saranno collocati in base a criteri di ottimizzazione del servizio nonché dall'osservanza di quanto disposto dal Codice della Strada e dalle vigenti normative in materia di sicurezza ed ordine pubblico. Ai fini della razionalizzazione della raccolta differenziata vengono costituite le "Stazioni ecologiche di base" di cui all'Art. 18 del presente regolamento alle quali si applicano le norme previste dal presente articolo.
2. Sono altresì ammessi contenitori in area privata nelle zone in cui la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo di contenitori in area pubblica e, previo accordo/consenso scritto del Gestore, nel caso di attività produttrici di rifiuti assimilati agli urbani ai sensi del precedente Titolo II, per le quali sia disagiata l'immissione dei rifiuti stessi all'interno di contenitori collocati sulla sede stradale. In tale ipotesi potrà essere richiesto un canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva dei contenitori.
3. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i cassonetti è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento dei contenitori.
4. È vietato modificare il luogo in cui sono posizionati i cassonetti e/o le isole ecologiche o gli altri contenitori destinati alla raccolta rifiuti, ferma restando la possibilità di inoltrare richiesta motivata in tal senso al Gestore.
5. Durante interventi di risistemazione viaria, ovvero di strumenti urbanistici particolareggiati di iniziativa pubblica o privata del progetto delle opere di urbanizzazione primaria, dovranno obbligatoriamente essere previste le dislocazioni delle piazzole per i contenitori dei rifiuti urbani. Per quanto attiene a tale dislocazione, in sede di approvazione del progetto dovrà essere preventivamente acquisito il parere favorevole del Gestore.
6. Se interventi di risistemazione viaria non consentono, anche temporaneamente di svolgere il regolare servizio di raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati con i mezzi e l'organizzazione in essere, la società che gestisce tali interventi, deve darne comunicazione preventiva al Gestore e concordarne soluzioni che garantiscano all'utenza il ritiro dei rifiuti senza gravare sui costi della gestione.

Articolo 8 Norme generali per il conferimento dei rifiuti urbani e dei rifiuti speciali assimilati agli urbani

1. I rifiuti urbani interni non ingombranti e i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono essere conferiti a cura del detentore, il quale è tenuto a conservarli senza pericolo per la salute e per l'ambiente in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivo odore e ad osservare le norme di seguito indicate:
 - a. Il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato esclusivamente nei contenitori messi a sua disposizione o comunque approvati.
 - b. I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine da attività produttive nel caso in cui sia stata predisposta dall'autorità comunale un sistema di raccolta separata, debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del loro conferimento negli appositi contenitori, in idonei recipienti chiusi da collocare in idonei locali distinti da quelli relativi alla lavorazione.
 - c. è vietato immettere i seguenti rifiuti nello stesso contenitore dei rifiuti urbani interni :
 - o rifiuti urbani e assimilati oggetto di raccolte differenziate
 - o rifiuti urbani particolari (come definiti all'Art.3, punto 3)

- rifiuti ingombranti (come definiti all'Art 3, punto 4)
- rifiuti speciali non assimilati per quantità e/o qualità
- sostanze liquide
- rifiuti di cui all'art 1
- i rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni edile e di ordinaria manutenzione;
- materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta (grossi materiali metallici e materiale edilizio); è tollerata l'immissione nei normali contenitori modiche quantità di rifiuti non pericolosi derivanti da attività di bricolage e di piccola manutenzione

I beni ingombranti e durevoli, come definiti all'art 3 punto 3, possono anche essere conferiti, dal detentore, direttamente nei contenitori predisposti presso le stazioni ecologiche attrezzate presenti sul territorio comunale o conferiti tramite il servizio a domicilio predisposto dal gestore

Nel caso della raccolta a domicilio il detentore è tenuto a disporre i beni obsoleti ed ingombranti che intende disfarsi, nel luogo, nel giorno e nell'orario concordato direttamente con il Gestore del servizio di raccolta. Il deposito deve essere effettuato in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque con modalità tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione o pericolo per le persone, in particolare è vietato collocare i beni ingombranti e durevoli in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico

I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa possono anche essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente.

Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al precedente comma, i produttori, gli importatori e i distributori, e le loro associazioni di categoria, possono stipulare accordi di programma e contratti ai sensi dell'art.44 del DLgs n.22/97.

I rifiuti urbani particolari (come definiti all'Art.3 del presente regolamento) possono essere conferiti presso le stazioni ecologiche appositamente attrezzate, secondo le modalità indicate dal Gestore del servizio, in particolare :

- . Batterie e pile: sono consegnate ai sensi del D.M. n. 194 del 3 luglio 2003 ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti, pubblici o privati;
- a. Prodotti farmaceutici / medicinali : direttamente nei contenitori predisposti presso le farmacie
- b. estremamente infiammabili), Xi (irritanti), tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio e gli accessori per l'informatica costituiti da cartucce e contenitori toner, Prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o cartucce toner per fax, calcolatrici etc.. :
- c. Sono inoltre considerati rifiuti Urbani Particolari le siringhe abbandonate in aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico, nonché quelle raccolte con apposite macchine collocate in punti fissi, tali rifiuti dovranno essere raccolti a cura di personale addestrato, con tutte le cautele possibili eventualmente con le indicazioni della ASL, e smaltite tramite termodistruzione
- d. Sono considerati rifiuti urbani particolari anche i farmaci scaduti donati dai cittadini ad associazioni volontarie, caritatevoli, senza fini di lucro; essi andranno conferiti entro appositi contenitori collocati all'interno delle strutture medesime. Il Gestore, tramite apposite convenzioni, potrà provvedere alla raccolta, allo stoccaggio ed allo smaltimento finale per termodistruzione.

I rifiuti vegetali provenienti da potatura di piante, dalla manutenzione dei giardini, pulizia dei cortili, ecc., dovranno essere ridotti di volume, e conferiti:

- . mediante immissione nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata della frazione verde;
- a. mediante immissione nel contenitore adibito alla raccolta del verde, nelle zone in cui non sia istituito il relativo servizio di raccolta differenziata ed esclusivamente a limitati quantitativi di piccola pezzature.

Articolo 9 Modalità per il conferimento dei rifiuti tramite raccolta a sacchi e con contenitori stradali

1. Modalità di raccolta effettuata con sacchi a perdere :
 - a. I sacchi devono essere accuratamente chiusi e non possono essere esposti nei giorni in cui non ha luogo la raccolta, oppure dopo il passaggio del servizio e non prima di cinque ore dall'orario stabilito per il ritiro
 - b. I sacchi debbono essere ubicati nei pressi dell'abitazione o dell'esercizio da cui provengono i rifiuti;
 - c. qualora per fatti eccezionali il servizio normale non possa essere svolto, i sacchi pieni dovranno essere ritirati ed esposti il giorno successivo fissato per la raccolta. In tale caso il Gestore provvederà a darne notizia con i normali mezzi di comunicazione nei limiti possibili
 - d. I rifiuti voluminosi, dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del sacco (se possibile imballandoli o legandoli).
 - e. oggetti taglienti come vetri o bottiglie rotte, dovranno essere confezionati in modo da evitare lacerazioni del sacco o possibili infortuni durante la movimentazione dello stesso
2. Modalità di raccolta effettuata a mezzo contenitori stradali:
 - a. per motivi igienici, i rifiuti da depositare all'interno dei cassonetti dovranno essere contenuti in involucri ben chiusi
 - b. I rifiuti voluminosi, quali, in genere imballaggi non recuperabili, dovranno essere ridotti in pezzi in modo da utilizzare tutto lo spazio disponibile del cassonetto
 - c. I rifiuti oggetto di raccolte differenziate debbono essere conferiti nei contenitori ad essi dedicati, in particolare per i rifiuti biodegradabili (organico), si dovrà avere cura di utilizzare gli appositi sacchetti biodegradabili
 - d. l'utente, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà assicurarsi che i coperchi dei contenitori siano perfettamente chiusi.
 - e. l'utente è tenuto ad osservare le eventuali indicazioni riportate sul cassonetto
 - f. è vietato introdurre nei cassonetti oggetti voluminosi quali rifiuti ingombranti e beni durevoli
 - g. è vietato depositare rifiuti, anche se entro sacchetti, all'esterno dei cassonetti, salvo che tale metodologia sia stata prevista per particolari sistemi di raccolta differenziata
 - h. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti (mozziconi di sigaretta, braci, ecc.), in caso venga accertato un incendio si dovrà avvisare immediatamente i Vigili del Fuoco e il Gestore.
 - i. è vietato, da parte dell'utenza, lo spostamento dei contenitori

Articolo 10 Raccolta e trasporto

1. La raccolta ed il trasporto dei rifiuti sarà effettuato con idonei autoveicoli le cui caratteristiche e stato di conservazione o manutenzione saranno tali da garantire il miglior grado possibile di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.
2. I veicoli utilizzati per la raccolta ed il trasporto ottempereranno alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo speciali autorizzazioni che possono essere concesse al

Gestore per agevolare lo svolgimento del servizio (accesso a corsie preferenziali, fermate e soste anche in zone soggette a particolari divieti, ecc.)

Articolo 11 Smaltimento

1. Lo smaltimento finale dei rifiuti avverrà in impianti debitamente autorizzati dalle autorità Regionali o Provinciali.
2. Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani e assimilati da recuperare o da smaltire devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti siano essi destinati al recupero come allo smaltimento.
3. I dati riguardanti la pesata saranno raccolti e conservati a cura del gestore del servizio e potranno essere visionati o richiesti dal Comune a scadenze periodiche da convenire nel contratto di servizio.

TITOLO III - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI INTERNI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI

Articolo 12 Definizioni

1. Per rifiuti urbani interni si intendono:
 - a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera e) del D. Lgs. 152/06.

Articolo 13 attività di gestione dei rifiuti urbani indifferenziati

1. Il conferimento dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati deve essere effettuato attraverso:
 - o il sistema dei contenitori posizionati sul territorio comunale;
 - o e/o i sistemi alternativi di raccolta organizzati dall'ente locale o dal gestore/i.
2. Il cittadino deve confezionare i rifiuti in appositi involucri protettivi prima di conferirli negli adeguati contenitori.
3. I rifiuti facilmente putrescibili che hanno origine da attività produttive, nel caso in cui sia stata predisposto dall'autorità comunale un sistema di raccolta separata, debbono essere temporaneamente conservati dal produttore, prima del loro conferimento negli appositi contenitori, in idonei recipienti chiusi da collocare in idonei locali distinti da quelli relativi alla lavorazione.
4. È vietato immettere i seguenti rifiuti nello stesso contenitore dei rifiuti urbani interni indifferenziati:
 - o rifiuti urbani e assimilati oggetto di raccolte differenziate
 - o rifiuti urbani pericolosi (come definiti all'Art. 3, comma 4)
 - o rifiuti ingombranti (come definiti all'Art. 3, comma 5)
 - o rifiuti speciali non assimilati per quantità e/o qualità
 - o sostanze liquide
 - o rifiuti di cui all'art 1, comma 10

- rifiuti provenienti da lavori di ristrutturazioni edile e di ordinaria manutenzione
- materiali che possono recare danno ai mezzi durante il servizio di raccolta.

Articolo 14 attività di gestione dei rifiuti ingombranti

I beni ingombranti e durevoli, come definiti all'art 3 comma 5, possono anche essere conferiti, dal detentore, direttamente presso le isole ecologiche presenti sul territorio comunale o conferiti tramite il servizio a domicilio predisposto dal gestore.

1. Nel caso della raccolta a domicilio il detentore è tenuto a disporre i beni obsoleti ed ingombranti che intende disfarsi, nel luogo, nel giorno e nell'orario concordato direttamente con il Gestore del servizio di raccolta. Il deposito deve essere effettuato in modo ordinato, occupando il minimo possibile di spazio pubblico e comunque con modalità tali da non costituire alcun ostacolo alla sosta e intralcio alla circolazione o pericolo per le persone, in particolare è vietato collocare i beni ingombranti e durevoli in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.
2. I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa possono inoltre essere consegnati ad un rivenditore, contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente, qualora quest'ultimo aderisca agli accordi volontari relativi ai beni durevoli - apparecchiature elettriche ed elettrotecniche - adottato con Deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 10/02/2003.
3. Al fine di favorire la restituzione dei beni di cui al precedente comma, i produttori, gli importatori e i distributori, e le loro associazioni di categoria, possono stipulare accordi di programma e contratti ai sensi dell'art. 206 del D. Lgs. n. 152/06 ed in conformità a quanto predisposto dal Decreto Legislativo n. 151 del 15 luglio 2005 recante "Attuazione delle direttive 2002/95/Ce, 2002/96/Ce e 2003/108/Ce, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Articolo 15 le raccolte differenziate

1. Relativamente alle raccolte differenziate vengono attivati servizi specifici mirati al massimo recupero dei materiali, secondo principi ispirati al rispetto dell'ambiente e della salute pubblica, nonché utilizzando tecnologie e sistemi atti ad agevolare le operazioni di conferimento, raccolta, trasporto e trattamento.
2. Le raccolte differenziate possono essere attuate con le modalità descritte nell'Art. 9 del presente Regolamento e specificate meglio nel Titolo IV e nell'allegato "Norme specifiche per il servizio di raccolta differenziata con modalità "Porta a Porta".

TITOLO IV - RECUPERO DI MATERIALI E/O ENERGIA ED ATTIVITÀ PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DEL RIFIUTO

Articolo 16 recupero di materiali e/o energia

1. Il Comune promuove la definizione di idonee forme organizzative, al fine di favorire la successiva selezione di materiali da destinarsi a recupero senza pericolo per la salute dell'uomo e senza pregiudizio all'ambiente ai sensi dell'art. 178 del D. Lgs 152/06.

2. Il Comune promuove la riorganizzazione del Servizio di Raccolta dei rifiuti urbani e assimilati per il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata di cui al D. Lgs. 152/06 e alla L.R. 25/1998, tenendo conto altresì dell'esigenza di incentivare il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge.

Articolo 17 finalità delle raccolte differenziate

1. La raccolta differenziata è finalizzata a:
 - a. diminuire il quantitativo di rifiuti da smaltire;
 - b. favorire la valorizzazione dei rifiuti attraverso il recupero di materiali fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - c. migliorare i processi tecnologici degli impianti per il recupero e lo smaltimento anche al fine di ridurre i consumi energetici e le immissioni;
 - d. ridurre la quantità e la pericolosità delle frazioni non recuperabili da avviare allo smaltimento finale assicurando maggiori garanzie di protezione ambientale.
 - e. A favorire un ritorno economico per la popolazione.

Articolo 18 indirizzi generali delle raccolte differenziate

1. La gestione delle raccolte differenziate sono programmate e realizzate, anche in relazione ai criteri di economicità, tenendo conto :
 - a. delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti;
 - b. delle variazioni delle caratteristiche suddette in relazione alle stagioni e al clima;
 - c. del sistema di produzione, distribuzione e consumo dei beni;
 - d. del sistema di conferimento e raccolta;
 - e. dei sistemi di recupero e di smaltimento
 - f. della struttura e tipologia urbanistica del bacino di raccolta;
 - g. delle interazioni con le diverse attività produttive presenti nel bacino di raccolta;
 - h. della evoluzione merceologica del rifiuto in ragione dell'evolversi dei consumi;
 - i. dell'individuazione dei mercati delle frazioni destinabili a recupero.
2. La gestione delle raccolte differenziate persegue sia in fase di conferimento che in fase di raccolta gli obiettivi di:
 - a. un'efficace separazione della frazione umida (organica) dalla frazione secca;
 - b. raccolta dei beni ingombranti e durevoli in modo da consentirne il recupero e la separazione dalle componenti pericolose per l'ambiente e la salute;
 - c. attivare sistemi di raccolta differenziata dei rifiuti d'imballaggio ai sensi del Titolo IV, D. Lgs. 152/2006;
 - d. attivare sistemi di raccolta dei RUP in conformità a quanto predisposto dalle normative vigenti in materia.

Articolo 19 raccolte differenziate sperimentali e per fini conoscitivi

1. Possono essere attivate in forma sperimentale, indi se del caso definitivamente istituite con ordinanza del Sindaco, forme di raccolta differenziata attraverso le quali sia possibile conseguire il recupero di materiali. Tali raccolte differenziate possono essere organizzate anche mediante convenzioni con Associazioni, Enti o Ditte Private.
2. Possono essere attivate in forma sperimentale, in ambiti territoriali o per categorie di produttori da definirsi con ordinanza del Sindaco, anche forme di raccolta differenziata finalizzate all'analisi merceologica ed alla conoscenza della composizione del rifiuto sia con

riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi di smaltimento che di ottimizzazione del recupero energetico e non, che di tutela igienico-sanitaria ed ambientale nelle diverse fasi della gestione dei rifiuti.

3. Le ordinanze istitutive stabiliscono se il conferimento in forma sperimentale, al servizio di raccolta differenziata, debba ritenersi obbligatorio o facoltativo ed indicano eventualmente i soggetti obbligati.

Articolo 20 provvedimenti atti a condizionare la composizione merceologica dei rifiuti ai fini del recupero energetico

1. In relazione alle finalità di cui all'art. 1, con particolare riferimento all'efficienza del recupero energetico e alla tutela igienico-sanitaria ed ambientale dell'incenerimento dei rifiuti, il Sindaco con proprie ordinanze può dettare disposizioni finalizzate alle limitazioni del conferimento all'ordinario servizio di raccolta di rifiuti scarsamente compatibili con l'incenerimento degli stessi o tali da influire negativamente sulla qualità delle emissioni, in particolare per:
 - a. rifiuti a basso potere calorico;
 - b. rifiuti o particolari classi di rifiuto ad alto tenore di cloro organico;
 - c. altri rifiuti che possono emanare elementi dannosi in fase di combustione.

Articolo 21 gestione delle raccolte differenziate

1. I criteri per l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata, attuate all'interno del territorio comunale, dovranno rispettare le disposizioni:
 - o della D.C.R.T. n. 88/98 recante il Piano di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
 - o del Piano Provinciale dei Rifiuti approvato con Deliberazione consiliare n. 36 del 29/09/2004;
 - o degli atti di indirizzo della Comunità d'Ambito.
 - o Del servizio comprensoriale integrato di raccolta trasporto e smaltimento R.S. con la Comunità Montana della Lunigiana;
2. Le raccolte differenziate sono dimensionate al fine dell'ottenimento degli obiettivi previsti dal D.Lgs. 152/2006 e dalla Legge regionale 25/1998 e s.m.i. Ferma restando la possibilità di ampliare, di modificare i tipi di raccolta differenziata e le modalità di esecuzione delle medesime con apposita Ordinanza Sindacale, le raccolte attualmente organizzate o in fase di prossima organizzazione sono le seguenti:
 - a. raccolta carta
 - b. raccolta vetro
 - c. lattine in alluminio
 - d. raccolta plastica
 - e. raccolta rifiuti urbani particolari
 - f. raccolta di sfalci, di potatura, erba da giardini ecc.
 - g. raccolta della frazione umida da utenze domestiche
 - h. raccolta della frazione umida da esercizi commerciali, ristorazione ecc.
 - i. raccolta multimateriale della frazione secca (carta, contenitori in plastica, lattine di alluminio, lattine di acciaio e materiali utili ai fini del recupero energetico)
 - j. raccolte differenziate di rifiuti ingombranti.

Fermo restando la possibilità di modifiche all'organizzazione e alle modalità di attuazione del servizio, la raccolta differenziata dei rifiuti urbani pericolosi si svolge nei termini seguenti:

- . batterie e pile: sono consegnate ai sensi del D.M. n. 194 del 3 luglio 2003 ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero

sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio di gestione dei rifiuti, pubblici o privati;

- a. prodotti farmaceutici/medicinali: direttamente nei contenitori predisposti presso le farmacie;
- b. prodotti e relativi contenitori etichettati con i simboli T (tossico), F (facilmente o estremamente infiammabili), Xi (irritanti), tubi fluorescenti e altri rifiuti contenenti mercurio e gli accessori per l'informatica costituiti da cartucce per stampanti con residui di sostanze pericolose, calcolatrici ecc.: direttamente nei contenitori predisposti presso le stazioni ecologiche attrezzate appositamente allestite;
- c. le siringhe abbandonate in aree pubbliche o aree private soggette ad uso pubblico, nonché quelle raccolte con apposite macchine collocate in punti fissi dovranno essere raccolte a cura di personale addestrato, con tutte le cautele possibili eventualmente con le indicazioni della ASL, e smaltite tramite termodistruzione;
- d. I farmaci scaduti donati dai cittadini ad associazioni volontarie, caritatevoli, senza fini di lucro andranno conferiti entro appositi contenitori collocati all'interno delle strutture medesime. Il Gestore, tramite apposite convenzioni, potrà provvedere alla raccolta, allo stoccaggio ed allo smaltimento finale per termodistruzione

I rifiuti vegetali provenienti da potatura di piante, dalla manutenzione dei giardini, pulizia dei cortili, ecc., dovranno essere ridotti di volume, e conferiti:

- . mediante immissione nell'apposito contenitore per la raccolta differenziata della frazione verde;
- a. mediante immissione nel contenitore adibito alla raccolta del verde, nelle zone in cui non sia istituito il relativo servizio di raccolta differenziata ed esclusivamente a limitati quantitativi di piccola pezzature.

È consentita l'attivazione di un sistema domestico di autocopostaggio della frazione organica tramite l'utilizzazione di appositi composte. Le modalità di distribuzione verranno fissate nel Contratto di servizio in accordo con l'Amministrazione comunale.

Le modalità di raccolta di tali frazioni merceologiche sono le seguenti:

- . Sistema porta a porta;
- a. Isola ecologica

Variazioni alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative. Il Gestore provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.

Le attività produttive e commerciali devono essere servite con contenitori appositi, anch'essi differenziati, aventi volumi commisurati alle produzioni di rifiuto speciale assimilato all'urbano, comunque compatibili con i sistemi di svuotamento praticati dal gestore;

Articolo 22 isole ecologiche

1. Ai sensi dell'Art. 21 del DPGRT 14/R del 25/02/2004, al fine di razionalizzare e di facilitare le raccolte differenziate, è prevista la possibilità di collocare in aree pubbliche idonei contenitori per il raggruppamento e per la raccolta dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani.
2. Il raggruppamento di tali contenitori, ai sensi di legge, viene considerato "isola ecologica".
3. Per la collocazione dei contenitori costituenti isole ecologiche è escluso l'obbligo della preventiva autorizzazione provinciale;
4. I contenitori a servizio delle isole ecologiche dovranno essere installati su aree pubbliche e non dovranno contrastare con le norme dettate dal Codice della Strada; il numero delle isole ecologiche da realizzarsi dovrà tenere conto degli obiettivi delle raccolte differenziate fissate dalla Regione e dalla Provincia;

5. I contenitori dovranno essere dotati di idonee scritte e dovranno essere di colore diverso in relazione alla tipologia di rifiuto che sia possibile introdurvi. E' fatto divieto di introdurre tipologie di rifiuto diverse da quelle riportate nel contenitore stesso; è fatto divieto di abbandonare rifiuti in prossimità degli stessi. I contenitori dovranno essere opportunamente svuotati a cura del gestore del servizio evitando situazioni di disservizi conseguenti ad esaurimento della capacità ricettiva degli stessi.

Articolo 23 stazioni ecologiche attrezzate

1. Sempre al fine di valorizzare la raccolta differenziata l'Ente comunale o il Gestori/i possono avvalersi di "stazioni ecologiche".
2. Ai sensi del DPGRT 14/R/2004, si intende per stazione ecologica un'area attrezzata e custodita presso la quale possono essere conferiti tutte quelle categorie di rifiuti che saranno autorizzate ad essere accettate.
3. La Stazione ecologica attrezzata è costituita da un'infrastruttura a servizio non solo dei privati cittadini ma anche delle attività commerciali ed artigiane e consente indicativamente l'accettazione dei seguenti materiali:
 - o materiale verde (potatura, sfalci,);
 - o materiale secco (carta, vetro, plastica, alluminio);
 - o rifiuti urbani pericolosi come definiti all'art. 3;
 - o beni ingombranti e durevoli di origine domestica (mobili, elettrodomestici, ecc.);
 - o rifiuti speciali assimilati;
 - o batterie auto e oli da privati cittadini;
 - o rifiuti di origine agricola la cui gestione e modalità di conferimento sia definita con appositi accordi di programma previsti dalla normativa vigente.
4. La stazione attrezzata sarà recintata e custodita durante gli orari di apertura agli utenti.
5. Il personale di custodia dovrà indirizzare gli utenti affinché eseguano il corretto deposito dei materiali, e dovrà, inoltre, provvedere alle normali operazioni di pulizia della stazione.
6. La stazione sarà dotata di un piccolo box ad uso ufficio dove gli utenti potranno trovare tutte le informazioni (materiale divulgativo ecc.) relative alla raccolta differenziata, e, nel caso di conferimento di rifiuti speciali non assimilati, potranno ottemperare alle formalità amministrative per il pagamento delle rispettive tariffe.
7. Al fine di ottimizzare il conferimento dei rifiuti, il Comune, potrà predisporre una o più stazioni ecologiche.
8. Gli utenti saranno opportunamente informati delle modalità di conferimento dei materiali e dell'articolazione degli orari di apertura delle "stazioni attrezzate" e delle "piattaforme ecologiche" tramite appositi comunicati.
9. E' vietato l'abbandono dei rifiuti a fianco o nelle prossimità delle stazioni ecologiche quando le stesse sono chiuse o non presidiate.
10. Il personale addetto alla gestione e custodia, munito di tesserino di riconoscimento, opererà nel rispetto delle normative vigenti e provvederà:
 - a. ad assicurare la manutenzione e pulizia dei contenitori e di tutta l'area da eventuali materiali o loro frammenti fuoriusciti nel corso delle operazioni di trasbordo;
 - b. ad inoltrare trimestralmente al Sindaco, presso il Settore Ambiente del Comune, un rendiconto sui quantitativi e tipologie dei materiali entrati e sulla loro destinazione.

Articolo 24 piattaforme ecologiche attrezzate

1. L'amministrazione comunale o il Gestore/i del servizio può scegliere di avvalersi di piattaforme ecologiche comunali e/o sovracomunali per il conferimento di rifiuti urbani e/o assimilati a questi.
2. Per piattaforma ecologica si intende un punto di conferimento sorvegliato anche per rifiuti verdi, ingombranti e pericolosi, dove è possibile effettuare trattamenti preliminari.
3. Le piattaforme ecologiche di trattamento e selezione, come definite al punto 5.2.4. del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti n. 88/98 devono essere autorizzate dalle competenti amministrazioni provinciali nelle forme e con le modalità previste dalla vigente normativa in materia.

Articolo 25 incentivi ed agevolazioni

1. Per le utenze domestiche o non domestiche, singole o collettive, che si siano particolarmente distinte nell'attivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati si possono prevedere le seguenti forme di incentivazione:
 - a. attestati di benemerenzza: che potranno essere conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
 - b. premi materiali: che potranno essere distribuiti in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa.
2. Saranno inoltre previste per quanto possibile, per la raccolta differenziata, alcune agevolazioni tariffarie nel rispetto di quanto sarà riportato nel prossimo "Regolamento per la determinazione e applicazione della Tariffa del servizio di gestione dei Rifiuti Urbani".
3. L'Amministrazione Comunale si impegna, per tutelare le fasce più deboli, di apportare una modifica, nella prossima revisione del Regolamento per l'applicazione della tassa o tariffa, che tenga conto, nella valutazione anche delle norme di determinazione dei redditi "ISE".

Articolo 26 campagne di sensibilizzazione ed informazione

1. L'Amministrazione comunale avrà l'onere di curare opportune campagne di sensibilizzazione ed informazione sulle modalità operative del servizio di raccolta sul territorio comunale e dei risultati raggiunti in merito alle percentuali di RD.
2. Nelle circostanze specifiche (es. particolari servizi di raccolta) si occuperà di distribuire opuscoli con le indicazioni sulle corrette modalità di conferimento dei vari materiali, sull'uso dei contenitori, sulla loro ubicazione, etc.

TITOLO V - NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ESTERNI

Articolo 27 Definizioni

1. Per rifiuti urbani esterni si intendono i rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei fiumi e dei corsi d'acqua.

Articolo 28 attività di gestione dei rifiuti urbani esterni

1. Ai fini del presente regolamento le attività di gestione si intendono riferite a:
 - o spazzamento e lavaggio stradale;
 - o contenitori portarifiuti;
 - o rimozione e smaltimento di rifiuti abbandonati o depositati sul territorio comunale;
 - o aree cimiteriali.

Articolo 29 gestione delle aree verdi pubbliche

1. Il Comune provvede alla gestione delle aree verdi pubbliche ed a mantenerle in stato di conservazione, agibilità e pulizia ottimale.

Articolo 30 gestione del servizio di spazzamento e lavaggio strade

1. La gestione dei rifiuti urbani esterni viene effettuata:
 - o sulle strade e piazze classificabili comunali
 - o sulle strade vicinali classificabili di uso pubblico
 - o sui tratti urbani di strade statali e provinciali (i tratti giuridicamente tali che siano edificati su entrambi i lati);
 - o sulle strade e le aree private comunque soggette ad uso pubblico purché presentino tutti i seguenti requisiti:
 - e. essere aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, passi carrai, cancelli, catena, cippi, ecc.);
 - f. essere dotate di regolare ed efficiente pavimentazione permanente sulla carreggiata e sui marciapiedi;
 - g. essere dotate di un efficiente sistema di convogliamento delle acque piovane (tombature, bocche di lupo, caditoie, pozzetti di sedimentazione, cunette, ecc.).

La frequenza e le modalità dei servizi di spazzamento e lavaggio vengono stabilite in relazione alle necessità e alle tecnologie adottate per ogni singolo settore, garantendo il rispetto dei principi generali di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Il Comune si riserva di istituire divieti di sosta temporanei (in orario diurno e/o notturno) per garantire, ove ciò sia ritenuto operativamente necessario, il corretto svolgimento del servizio nelle vie e piazze.

Articolo 31 contenitori portarifiuti

1. Allo scopo di favorire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche sono installati appositi contenitori/cestini porta rifiuti che verranno periodicamente svuotati.
2. E' fatto divieto di danneggiare e ribaltare tali contenitori e/o utilizzarli per il conferimento di rifiuti urbani interni ed ingombranti.
3. E' vietato il danneggiamento e/o imbrattamento dei contenitori, l'esecuzione di scritte e l'affissione di materiale di qualsivoglia natura (manifesti, targhe, ecc.), se non espressamente concesso.

Articolo 32 gestione dei rifiuti cimiteriali

1. L'art. 184 comma 2 lettera f) del D. Lgs. 152/06 classifica urbani i rifiuti provenienti da esumazione ed estumulazione, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diverse da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) dell' art. 184 citato.
2. Ai sensi dell'art. 2 del D.M. 254/2003 si considerano:
 - a. rifiuti da esumazione ed estumulazione quelli costituiti da:
 - parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione;
 - assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;

- resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);
- b. rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali:
 - materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriali, smurature e similari;
 - altri oggetti metallici o non metallici tolti prima della cremazione, tumulazione od inumazione.
- 3. I rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani in base alle prescrizioni dettate dal legislatore all'art. 4 del D.M. 254/2003.
- 4. I rifiuti da esumazione ed estumulazione, devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "Rifiuti Urbani da esumazione ed estumulazioni".
- 5. Lo stoccaggio o il deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione, è consentito in apposita area confinata individuata dal Comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi negli appositi imballaggi a perdere flessibili di cui al comma precedente.
I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere avviati al recupero e smaltiti in impianti debitamente autorizzati ai sensi di legge.
- 6. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici di cui all'art. 2 comma 1 lett. e) punto 5 del D.M. 254/2003.
- 7. Nel caso di avvio a discarica senza preventivo trattamento di taglio o triturazione dei rifiuti di cui all'articolo 2 comma 1 lett. e) punti 1 e 3 del D.M. 254/2003 tali rifiuti devono essere inseriti in apposito imballaggio a perdere, anche flessibile.
- 8. Per rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali si considerano:
 - a. i rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali di cui all'articolo 2 comma 1 lett. f) punto 1 del D.M. 254/2003 che possono essere riutilizzati all'interno della stessa struttura cimiteriale, avviati a recupero o smaltiti in impianti per rifiuti inerti; nella gestione dei rifiuti provenienti da altre attività cimiteriali devono essere favorite le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'art. 2 comma 1 lett. f) punto 2 del D.M. 254/2003;
 - b. i rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere che saranno smaltiti con le stesse modalità dei rifiuti urbani.
- 9. Al responsabile del cimitero compete la sorveglianza ed il rispetto delle disposizioni del presente regolamento e del D. Lgs. 152/06.

Articolo 33 aree scoperte private e luoghi di uso comune

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiali abbandonati anche da terzi.
2. A tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento e l'impaludamento, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedono e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentita l'ARPAT, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Articolo 34 terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno disponibilità di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da materiali che possano essere classificati come rifiuti anche se abbandonati da terzi.
2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

Articolo 35 aree occupate dai mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati all'ingrosso ed al dettaglio coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, debbono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo e selezionando i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività, dopo averne ridotto al minimo il volume in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta.
2. I rifiuti putrescibili devono essere preventivamente chiusi in idonei sacchi a tenuta.
3. Le aree in concessione sono soggette a tassazione per lo smaltimento dei rifiuti in esse prodotti.
4. In occasione di fiere autorizzate in area pubblica, a cura dell'Ente promotore dovrà essere fatta richiesta al Gestore che fisserà il corrispettivo economico del servizio, in relazione alle esigenze di impegno straordinario del pubblico servizio normalmente prestato.

Articolo 36 aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio, eventualmente installando anche adeguati contenitori
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti urbani, in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato le tipologie di rifiuti nelle zone in cui il servizio di raccolta differenziata è stato organizzato.
3. All'orario di chiusura l'area in concessione deve risultare perfettamente pulita.
4. L'occupazione in concessione di aree pubbliche non deve impedire la circolazione dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani.

Articolo 37 carico e scarico merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, che diano luogo su area pubblica o di uso pubblico alla formazione di rifiuti di qualsiasi natura, deve provvedere ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area o della superficie medesima.
2. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi i diritti di rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili, nonché di procedere al sanzionamento ai sensi di legge e di regolamento.

Articolo 38 aree pubbliche occupate da cantieri

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, alla ristrutturazione o alla manutenzione di fabbricati con occupazione di aree pubbliche o di uso pubblico, è tenuto,

- sia quotidianamente che al termine dell'attività, a mantenere e restituire l'area perfettamente pulita e sgombra da rifiuti, scarti e residui di qualsiasi tipo.
2. Analoghe disposizioni valgono per le aree interessate ad interventi ed opere stradali ed infrastrutturali di qualsiasi tipo.
 3. In particolare, per consentire un recupero di frazioni omogenee, dovranno essere separate le diverse tipologie dei rifiuti e conferirle alle rispettive filiere.
 4. E' vietato conferire rifiuti speciali (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani
 5. E' fatto altresì obbligo a chi effettua le attività esplicitate al comma 1 del presente articolo, di mantenere pulita l'area circostante il cantiere, qualora vi fosse movimentazione di mezzi, direttamente collegati alle attività di cantiere e transitanti sulla pubblica via.

Articolo 39 manifestazioni pubbliche

1. Gli Enti pubblici, le Associazioni, i Circoli, i Partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intenda organizzare iniziative, anche senza finalità di lucro, quali feste, sagre, mostre od altre manifestazioni culturali, sportive o sociali su strade, piazze ed aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenuti a comunicare al gestore del servizio pubblico di raccolta e smaltimento il programma delle iniziative e le aree che si intende utilizzare.
2. I soggetti di cui sopra devono provvedere, direttamente o attraverso convenzione con il Servizio pubblico, alla pulizia delle stesse. Nel caso in cui il servizio venga svolto direttamente i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori appositamente predisposti dal Servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal Servizio pubblico saranno imputati ai promotori delle manifestazioni.

Articolo 40 aree adibite a luna park, circhi, spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna park e circhi, devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti i quali sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposite ordinanze sindacali.
2. Il provvedimento di temporanea concessione in uso dell'area potrà contenere una clausola circa le modalità di raccolta e conferimento dei rifiuti prodotti, sia in funzione dell'afflusso di pubblico, che dell'eventuale permanenza in loco delle carovane occupate dagli addetti agli spettacoli e/o alle installazioni di luna park.
3. Il titolare della concessione dovrà provvedere direttamente o tramite apposita convenzione con il Gestore, alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso. Nel caso in cui il servizio venga svolto direttamente i rifiuti devono essere conferiti nei contenitori appositamente predisposti dal Servizio addetto alla raccolta dei rifiuti urbani, nelle modalità impartite.
4. Ogni onere connesso al potenziamento o all'impegno straordinario del servizio normalmente prestato, dovrà ricadere sui responsabili della gestione delle attività svolte nelle aree suddette.
5. Al momento della concessione d'uso del suolo pubblico per spettacoli viaggianti il Comune potrà disporre, a garanzia delle operazioni di pulizia dell'area, che il richiedente costituisca valida cauzione, sotto forma di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, da determinarsi in relazione alla superficie ed ai giorni occupati.

Articolo 41 rifiuti abbandonati

1. Attestato il divieto di abbandono fissato dall'art. 192 del D. Lgs 152/06, ove siano accertati depositi incontrollati di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, i preposti dovranno accertare, anche raccogliendo eventuali reperti, l'identità del responsabile il quale è tenuto, ferme restando le sanzioni previste dall'articolo di cui sopra, a raccogliere i rifiuti ed a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.
2. In caso di inadempienza, il Sindaco, allorché sussistono motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, sentito il parere della ASL competente, dispone ordinanza in danno dei soggetti interessati, fissando un termine affinché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine, il servizio esegue con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese dei soggetti obbligati.:

Articolo 42 obblighi di chi conduce animali domestici su aree pubbliche

1. Le persone che conducono cani o altri animali per le strade ed aree pubbliche o di uso pubblico comprese le zone a verde sono tenute ad evitare qualsiasi contaminazione dovuta alle deiezioni. Dovranno in tal senso provvedere personalmente all'eliminazione e all'asporto di escrementi solidi, ovvero a condurre l'animale presso apposite piazzole che dovessero essere predisposte a tale scopo dall'Amministrazione Comunale in piazze ed aree verdi cittadine.

TITOLO VI - RIFIUTI SPECIALI

Articolo 43 convenzioni per lo smaltimento di rifiuti speciali tramite il servizio pubblico

1. I produttori dei rifiuti speciali possono rivolgersi, per il relativo smaltimento, al Gestore del pubblico Servizio di smaltimento rifiuti, sempre che tale servizio sia stato istituito.
2. Il conferimento di rifiuti speciali, non assimilati ai rifiuti urbani ai sensi del presente regolamento, è ammesso esclusivamente dietro stipula di apposita convenzione. Allo scopo gli stessi produttori dei rifiuti devono presentare la domanda al soggetto che espleta il servizio di smaltimento dei rifiuti.
3. La domanda dovrà contenere:
 - o le generalità complete del richiedente;
 - o la descrizione e la localizzazione dell'attività da cui provengono i rifiuti speciali;
 - o la quantificazione dei rifiuti (in Kg/g. o mese o in mc/g. o mese nei casi di rifiuti a bassa densità) e loro tipologia;
 - o la periodicità di consegna prevista e proposta;
 - o la dichiarazione con cui il richiedente si impegna a pagare i costi del servizio richiesto;
 - o il sistema o modo di conferimento;
 - o ogni altra notizia ritenuta utile.
4. Alla domanda dovranno essere allegati:
 - o scheda descrittiva del rifiuto;
 - o certificato CCIAA.
5. La convenzione viene stipulata dopo istruttoria che accerta la possibilità di recepire i rifiuti speciali, di cui si chiede lo smaltimento, e propone, caso per caso, le modalità, i tempi e il costo del servizio (sulla base di tariffe e formule fissate dal Gestore).
6. La convenzione di cui sopra ha validità di un anno e verrà rinnovata tacitamente se non disdettata da una delle parti, entro tre mesi dalla scadenza. Il mancato rispetto del presente Regolamento e delle norme previste dalla convenzione comporterà la decadenza della convenzione.

7. Il Comune si riserva di poter sospendere la validità delle convenzioni, per motivi di servizio, per ragioni di igiene e comunque per altre necessità di pubblico interesse, dietro preavviso di 15 gg.

Articolo 44 raccolta e recupero inerti da demolizioni edilizie

1. Anche se si tratta di un flusso di materiali non incluso nella specifica categoria degli urbani e pertanto non considerato nel conteggio delle raccolte differenziate, esiste un interesse pubblico allo smaltimento ed al riutilizzo di quei materiali che, prodotti in piccole quantità dall'utenza domestica (fino a 500 Kg/anno per utenza), spesso hanno come destinazione finale lo smaltimento non controllato, determinando costi aggiuntivi per l'Ente pubblico che deve ricorrere alla rimozione ed allo smaltimento in discariche autorizzate.

Pertanto è opportuno che a livello di area omogenea sia realizzata una piattaforma per lo stoccaggio delle modeste quantità prodotte a livello domestico. In presenza di sufficienti quantitativi i materiali saranno poi trasferiti, a cura del gestore del servizio, ai siti in cui siano presenti gli impianti di triturazione e vagliatura per il recupero.

In attesa della realizzazione di quanto sopra l'utente dovrà provvedere a propria cura e spese al trasporto e smaltimento presso aree attrezzate, l'ufficio tecnico Comunale è a disposizione per ogni indicazione utile.

Articolo 45 raccolta e trasporto di rifiuti in cemento amianto

1. Per la raccolta, trasporto e smaltimento di questa tipologia di rifiuti, il cittadino o l'attività produttiva deve rivolgersi ad aziende specializzate ed autorizzate per questa attività.
2. Nel caso in cui il cittadino provveda personalmente alla rimozione e al confezionamento di materiali in fibrocemento (eternit), nel rispetto delle modalità indicate dalla normativa vigente in materia (D.M. 06/09/1994; D.C.R. Toscana 8 aprile 1997, n. 102) e purché si tratti di modiche quantità, il Comune si impegna a provvedere al trasporto e relativo smaltimento con modalità e oneri fissati da apposita convenzione con l'utente.
3. E' assolutamente fatto divieto di abbandonare tali materiali nell'ambiente o presso i contenitori della raccolta ordinaria.

Articolo 46 raccolta di liquami e fanghi biologici

1. È fatto divieto di conferire al servizio ordinario di raccolta i rifiuti provenienti da fosse settiche, fosse biologiche e pozzi neri.
2. L'utenza ha l'obbligo di rivolgersi ad azienda specializzata, in regola con la normativa vigente in materia e alle condizioni fissate direttamente fra le parti.

Articolo 47 spurgo caditoie e pozzetti stradali

1. L'attività di spurgo caditoie e pozzetti stradali è regolamentata da Contratto di Servizio separato.

Articolo 48 rivenditori al dettaglio di batterie ed olio minerale

1. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli, sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a conferirle negli appositi centri di stoccaggio ed a non disperderle nell'ambiente.
2. I rivenditori al dettaglio di oli minerali che non effettuano la sostituzione dell'olio sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che elenca i centri appositamente autorizzati per lo stoccaggio degli stessi e che inviti gli acquirenti a conferire tale olio nei centri medesimi ed a non disperderlo nell'ambiente.
3. I cittadini che provvedono autonomamente al cambio dell'olio o della batteria di un veicolo, sono tenuti a conferire l'olio usato e la batteria secondo le modalità di cui ai precedenti commi o presso le stazioni ecologiche appositamente attrezzate.

TITOLO VII - CONTROLLI E SANZIONI

Articolo 49 divieti

1. Oltre ai divieti espressamente citati negli articoli del presente regolamento:
 - a. è vietato gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, ricomprese nel territorio comunale qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semisolido e liquido e, in genere, materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti;
 - b. è vietato scaricare rifiuti di qualsiasi natura nelle acque pubbliche o private (ferme restando le disposizioni contenute nella legge regionale del 17 ottobre 1994 n. 76 sulla disciplina delle attività agrituristiche e successive modificazioni);
 - c. è vietata ogni forma di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori, al cittadino o a chi non espressamente autorizzato;
 - d. è vietato l'incendio di rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo sia in area privata che in area pubblica salvo espresso consenso prestato dalle autorità locali competenti e nel pieno rispetto delle normative vigenti in materia, per l'abbruciamento di sterpi e residui vegetali si rimanda alla normativa Nazionale e Regionale Vigente in particolare alla L.R. 39/2000 e relativo regolamento attuativo.
 - e. è vietato introdurre rifiuti all'interno dei pozzetti e/o delle caditoie stradali;
 - f. è vietato smaltire rifiuti tramite gli scarichi fognari, in particolare è vietato l'uso di trituratori applicati sullo scarico dei lavelli, salvo sia consentito dalle leggi vigenti e approvato dal gestore della pubblica fognatura e limitatamente ai rifiuti biodegradabili;
 - g. è vietato gettare su marciapiedi o suolo pubblico in genere, cartacce o altri materiali minuti senza fare uso degli appositi contenitori (contenitori getta rifiuti);
 - h. è vietato conferire rifiuti speciali non assimilati (tipicamente inerti, barattoli di vernice, solventi, ecc.) nei contenitori adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani;
 - i. è vietato esporre i sacchi dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui;
 - j. è vietata l'utilizzazione dei contenitori qualora il grado di riempimento non ne consenta la perfetta chiusura, qualora il cassonetto risultasse pieno, l'utente è tenuto ad utilizzare quello più prossimo con capienza disponibile;
 - k. è vietato l'abbandono, da parte dell'utente, di rifiuti anche se protetti da apposito involucro a fianco dei contenitori;
 - l. è vietato immettere nei contenitori residui liquidi;
 - m. è vietato introdurre materiali accesi o incandescenti nei contenitori;
 - n. è vietato ribaltare e/o danneggiare in alcun modo i contenitori, eseguire scritte o affiggere su di essi materiali di qualsivoglia natura e dimensione (manifesti, targhette adesive) se non espressamente autorizzato.

Articolo 50 sanzioni

1. Le violazioni a quanto prescritto dal presente Regolamento sono punite, ove non costituiscano reato e non siano sanzionate da superiori leggi, decreti o regolamenti, con il pagamento di una sanzione amministrativa, nell'ambito dei mini e massimi prefissati, ai sensi del T.U.L.C.P. approvato con R.D. 03/03/1934 n. 383 e delle ulteriori disposizioni legislative vigenti in materia.
2. Nella successiva tabella (allegato n. 2), parte integrante del presente Regolamento, sono indicati i valori minimi e massimi della sanzione amministrativa da applicarsi per le singole violazioni.
3. Sono preposti alla verifica del rispetto delle disposizioni del presente Regolamento gli agenti della Polizia Municipale. La vigilanza sotto il profilo igienico-sanitario sul servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti nel territorio comunale, nelle sue varie fasi, è affidata ai competenti servizi della A.S.L. e dell'A.R.P.A.T, salve ulteriori competenze di altri organi previste dalla legge.
4. Alle attività di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal secondo comma, si applicano le disposizioni di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n. 689.
5. Ogni utente, in quanto tale, ha il diritto e l'interesse per sé o per gli altri, di segnalare ogni disfunzione eventualmente accertata come pure ogni danneggiamento ad attrezzature fisse e/o mobili, affinché sia possibile il più tempestivo ed idoneo intervento correttivo da parte delle autorità competenti.

TITOLO VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 51 proprietà del rifiuto

1. Tutti i materiali conferiti come rifiuti al servizio pubblico di nettezza urbana sono di proprietà dell'amministrazione comunale.
2. Gli oggetti di valore rinvenuti si considerano "cose trovate".

Articolo 52 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento abroga tutte le disposizioni incompatibili o contrarie con quanto previsto dal presente e diventa esecutivo dall'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dal D.Lgs. 22/97 e da ogni altra legge, regolamento o normativa vigente che tratti direttamente o indirettamente tale materia.

Articolo 53 disposizioni finali

(emendamento ex DCC n. 117 del 27/11/2003)

1. Al fine di aggiornare, modificare ed integrare il presente regolamento, verrà istituito un osservatorio permanente costituito da funzionari interni nominati dall'amministrazione comunale, dalle associazioni di categoria, dalle associazioni dei consumatori, dalle associazioni ambientaliste .
2. I membri esterni da tale collegio dovranno essere nominati dai soggetti sopra indicati e si riunirà con cadenza periodica almeno annuale e comunque sulla base delle diverse esigenze manifestate.

3. A tale scopo, il presente regolamento verrà inserito nella rete telematica comunale.

ALLEGATO 1

rifiuti elencati di cui al comma 3 dell'art. 4 possono essere ricondotti ai codici CER e rispettive descrizioni, riportati nel sottostante elenco non esaustivo e puramente indicativo.

CER	Descrizione
1501	IMBALLAGGI
150101	imballaggi in carta e cartone
150102	imballaggi in plastica
150103	imballaggi in legno
150104	imballaggi in metallo
150105	imballaggi in materiale compositi
150106	imballaggi in materiale misto
150109	imballaggi in materiale tessile
1908	RIFIUTI PRODOTTI DAGLI IMPIANTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE, NON SPECIFICATI ALTRIMENTI
190805	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
2001	RACCOLTA DIFFERENZIATA
200101	carta e cartone
200102	vetro
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200110	abbigliamento
200111	prodotti tessili
200123	apparecchiature contenenti clorofluorocarburi
200124	apparecchiature elettroniche (schede elettroniche)
200125	oli e grassi commestibili
200128	vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27
200130	detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29
200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
200139	plastica
200140	metallo
200141	rifiuti prodotti dalla pulizia di camini e ciminiere
200199	altre frazioni non specificate altrimenti
2002	RIFIUTI DI GIARDINI E PARCHI (INCLUSI I RIFIUTI PROVENIENTI DA CIMITERI)
200201	Rifiuti biodegradabili
200202	terra e roccia
200203	altri rifiuti non biodegradabili
2003	ALTRI RIFIUTI URBANI
200301	rifiuti urbani non differenziati
200302	rifiuti di mercati
200303	residui di pulizia delle strade
200306	rifiuti della pulizia delle fognature
200307	rifiuti ingombranti
200399	rifiuti urbani non specificati altrimenti

ALLEGATO 2

VIOLAZIONE	CASISTICA	SANZIONE (euro)	
		Minima	Massima
Scarico ed abbandono di rifiuti in area privata	Rifiuti urbani o assimilati	25	100
	Rifiuti urbani pericolosi	50	500
	Rifiuti speciali non pericolosi	50	1.000
	Rifiuti speciali pericolosi	200	1.500
Incendio di rifiuti	Rifiuti urbani o assimilati	25	100
	Rifiuti urbani pericolosi	50	500
	Rifiuti speciali non pericolosi	50	1.000
	Rifiuti speciali pericolosi	200	1.500
Danneggiamento o esecuzione di scritte o affissioni di manifesti o targhette sulle attrezzature rese disponibili dall'ente gestore per il conferimento dei rifiuti (cassonetti, cestini, contenitori per le raccolte differenziate)		25	150
Cernita dei rifiuti nei contenitori predisposti dall'ente gestore		25	150
Deposito dei rifiuti all'esterno dei contenitori predisposti dall'ente gestore		25	250
Conferimento nei contenitori predisposti dall'ente gestore di rifiuti impropri o non adeguatamente confezionati	Rifiuti urbani	25	150
	Rifiuti urbani ingombranti	25	250
	Rifiuti speciali non pericolosi	50	500
	Rifiuti speciali pericolosi	100	1.000
Spostamento dei contenitori dalle posizioni individuate dall'ente gestore	Rifiuti urbani o assimilati	25	100
Abbandono di rifiuti su aree e spazi pubblici o soggetti ad uso pubblico, comprese le rive dei corsi d'acqua e canali	Rifiuti urbani o assimilati	25	100
	Rifiuti urbani o assimilati	50	100

	Rifiuti speciali non pericolosi	50	1.000
	Rifiuti speciali pericolosi	200	2.000
Contravvenzione al divieto di sporcare il suolo pubblico con deiezione di animali domestici		25	100
Contravvenzioni agli obblighi imposti ai gestori di pubblici esercizi in aree pubbliche		25	150
Contravvenzioni agli obblighi imposti ai concessionari ed agli occupanti di posti di vendita nei mercati		25	150
Contravvenzione agli obblighi imposti ai gestori di manifestazione pubbliche, circhi, luna park ecc		25	150
Contravvenzione all'obbligo di pulizia di terreni non edificati		25	200
Mancato rispetto di avvalersi delle procedure di raccolta differenziata		25	150
Conferimento non autorizzato di rifiuti di imballaggi al servizio pubblico		25	150
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree adibite a carico e scarico delle merci ovvero di affissione di manifesti		25	150
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree interessate da cantieri, quotidianamente ed alla cessazione delle attività		25	250
Divieto di abbandono dei rifiuti derivanti da demolizione e scavi in qualsiasi area del territorio comunale		100	500

ALLEGATO 3

NORME SPECIFICHE PER IL SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA CON MODALITA' "PORTA A PORTA"

Art. 1

Oggetto

Il presente allegato al Regolamento Comunale per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.° del costituisce parte integrante al Regolamento stesso e definisce le modalità operative relative alla raccolta dei rifiuti sul territorio Comunale a seguito dell'applicazione del sistema di raccolta a domicilio, ovvero "porta a porta".

L'eventuale passaggio da un sistema di raccolta (mediante cassonetti così come definito dal Regolamento Comunale) all'altro (mediante sistema di raccolta "porta a porta" così come definito dal presente allegato al Regolamento) viene espressamente comunicato agli utenti tramite apposita campagna informativa preventiva, indicante la data precisa di variazione del servizio ed applicazione delle nuove modalità.

Art. 2

Tipologia dei contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani

1. I contenitori destinati alla raccolta dei rifiuti urbani sono forniti a cura del Soggetto gestore ad ogni singola utenza ed hanno una capacità idonea all'utenza a cui sono destinati e alla tipologia di rifiuto da contenere. L'utilizzo di tali contenitori è attuato al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, dagli animali e ad impedire esalazioni moleste. Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il Soggetto gestore provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza.

2. Tutti i contenitori sono forniti all'utenza in comodato d'uso e da questa devono essere tenuti in buono stato conservativo. In particolare non devono essere manomessi e tanto meno imbrattati con adesivi o scritte.
3. Non potrà essere garantito il servizio con contenitori di proprietà dell'utenza o di tipo diverso da quelli assegnati. Nel caso di raccolta tramite sacchi, anche questi ultimi devono essere consegnati dal gestore.
4. Nel caso di furto il Soggetto gestore procede alla riconsegna del contenitore su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, con la quale si dichiara l'avvenuta sottrazione del contenitore per uso della utenza domestica; nel caso di furto di contenitori di dimensione maggiore dovrà essere presentata copia di regolare denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.
5. I contenitori sono costruiti con materiali facilmente lavabili e disinfettabili. Detti contenitori hanno un volume tale da assicurare la corrispondenza, sia temporale che quantitativa, fra il flusso di ciascuno ciclo di conferimento ed il flusso di ciascun ciclo di raccolta.
6. I contenitori consegnati all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza.
7. Nei casi in cui l'utenza non disponga di spazi sufficienti o a fronte di comprovati impedimenti i contenitori potranno essere collocati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione competente.
8. Il servizio dovrà essere garantito solo mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il gestore del servizio potrà accedere ad aree e/o strade private solo previo il consenso del proprietario che sollevi il gestore da responsabilità verso terzi; in quest'ultimo caso deve essere garantita la possibilità di manovra dei mezzi di raccolta.
9. I contenitori di capacità inferiore o uguale a 360 litri, al momento della chiusura dell'utenza, devono essere riconsegnati, a cura dell'utente, al Soggetto gestore vuoti e puliti. I contenitori di capacità superiore sono invece consegnati e ritirati ad cura del Soggetto gestore su richiesta dell'utente.
10. La pulizia dei contenitori è a cura degli utilizzatori che devono adottare modalità operative e detergenti idonei a garantire l'igiene e la sicurezza dei cittadini e degli operatori stessi. Assieme ai contenitori dovranno essere lavati e disinfettati pure i luoghi sul quali i contenitori stessi vengono posti, per tutta l'area che si rendesse necessaria. Resta inteso che al termine delle varie bonifiche i contenitori saranno risistemati nello stesso luogo di collocazione, senza creare problemi di disservizio, degrado, inquinamento del territorio e quant'altro. In caso di inconvenienti di origine igienico-sanitaria, potranno essere imposte agli utilizzatori idonee azioni di pulizia e disinfezione dei contenitori.

Art. 3

Standard per la raccolta dei rifiuti urbani mediante contenitori

1. Ai fini del servizio, i punti raccolta corrispondono alle utenze.
2. La tipologia dei contenitori varia in base al materiale da conferire. Indicativamente vengono forniti pattumiere o bidoni in plastica e sacchi in polietilene di colorazione adatta al tipo di materiale a cui sono destinati.

3. Il volume dei contenitori è dimensionato in funzione del servizio da rendere alle utenze.
4. La frequenza di svuotamento è dimensionata in funzione del servizio da rendere alle utenze e alla tipologia di materiale da raccogliere. Utenze per cui sono previsti volume o frequenza particolari:
 - per gli esercizi commerciali e gli uffici è prevista la raccolta di carta e cartone con frequenza intensificata;
 - per bar, ristoranti e simili è prevista la raccolta di vetro e/o plastica con frequenza intensificata e dimensione dei contenitori idonea; i gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i bar, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, debbono lasciare pulita l'area assegnata, provvedendo a conferire i rifiuti con le modalità previste nel presente regolamento
 - possono essere individuate altre categorie di utenze che producono grandi quantità di materiali riciclabili e per le quali è vantaggioso istituire servizi di raccolta commisurati alle necessità. Il gestore si occupa di fornire alle utenze tutte le informazioni sul servizio, consegnare i contenitori adatti e attivare la raccolta con frequenza idonea.
5. Variazioni non sostanziali alle modalità di effettuazione delle raccolte potranno essere apportate in ogni momento, a seguito di mutate esigenze tecniche ed organizzative richieste dai servizi stessi.

Il Soggetto Gestore provvederà in tal caso, mediante opportune campagne divulgative, ad informare l'utenza delle modifiche intervenute.

Art. 4

Modalità di conferimento

1. I rifiuti devono essere conferiti esclusivamente all'interno dei contenitori forniti dal Soggetto Gestore, nel rispetto delle disposizioni previste per le singole frazioni di rifiuto e indicate negli articoli successivi.
2. L'utente è tenuto a tenere chiuso il coperchio dei contenitori qualora gli stessi ne siano provvisti, evitando eventuali dispersioni di materiale ad opera di vento, intemperie od animali.
3. Il rifiuto non va mai depositato sfuso sul suolo (ad eccezione di materiali per i quali è prevista la raccolta in tali condizioni, per i quali sia stata data specifica indicazione dal gestore). I rifiuti voluminosi dovranno essere ridotti in pezzi in modo da permettere il corretto utilizzo dei contenitori forniti, ovvero dei sacchi.
4. Il servizio di raccolta porta a porta viene svolto normalmente nei giorni lavorativi con le cadenze riportate nell'apposito Ecocalendario che è stato predisposto dal Soggetto gestore e recapitato all'utenza.
5. I contenitori dovranno essere esposti dopo le ore 21 del giorno precedente la raccolta indicata nell'Ecocalendario di cui al comma 6 del presente articolo, e non oltre le ore 7 del giorno della raccolta. I contenitori dovranno essere mantenuti esposti fino a svuotamento avvenuto e ritirati entro le ore 21 del giorno della raccolta.

6. Nel caso i rifiuti non vengano ritirati, perché esposti in ritardo o per qualsiasi altro motivo, i contenitori devono essere riportati entro la proprietà privata entro le ore 21, in attesa di essere esposti nella successiva data prevista per la stessa tipologia di rifiuto o secondo le indicazioni del Gestore.
7. I contenitori dovranno essere esposti al di fuori di ingressi e recinzioni, sulla pubblica via o sul marciapiede, e comunque lungo il percorso di raccolta individuato. La raccolta viene effettuata, salvo accordi particolari, al limite del confine di proprietà dell'utente, o presso punti individuati dal Soggetto gestore dove l'utente colloca il contenitore.
8. I contenitori devono essere posti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi, oppure essere in posizione tale da rendere disagiati le operazioni di asporto dei rifiuti.
9. I contenitori dopo lo svuotamento devono poi essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà, salvo i casi specifici previsti all'art. 1 comma 7 del presente allegato.
10. Il lavaggio dei contenitori deve essere eseguito a cura dell'utenza.
11. Eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte dei cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti, sarà segnalata agli organi competenti per gli opportuni provvedimenti.

Art. 5

Raccolta del rifiuto secco non riciclabile

1. Il servizio di raccolta del rifiuto secco non riciclabile viene svolto con le seguenti modalità:
 - a) l'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti il coperchio del contenitore resti chiuso;
 - b) l'utente prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, è tenuto a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di danneggiare i contenitori medesimi;
 - c) la cura dei contenitori consegnati è a carico dell'utenza;
2. Il contenitore del rifiuto secco non riciclabile **non deve contenere i seguenti rifiuti**:
 - a) rifiuti urbani per i quali è istituito il servizio di raccolta differenziata;
 - b) rifiuti speciali non assimilati (vedi classificazione rifiuti da Regolamento);
 - c) rifiuti potenzialmente pericolosi;
 - d) rifiuti elencati nell'art. 185 e 186 del D.Lgs. 152/06, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti dall'attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.
 - e) di materiali accesi non completamente spenti.

Art. 6

Raccolta differenziata tipologie recuperabili

La raccolta "porta a porta" riguarda principalmente, oltre al secco non riciclabile, le seguenti frazioni:

- **carta e cartone** per le utenze residenziali, le utenze commerciali e gli uffici, le utenze artigianali e industriali
- **vetro**, per le utenze residenziali e le utenze ricreative
- **plastica** per le utenze residenziali e le utenze ricreative
- **frazione umida**. per le utenze residenziali o ricreative. Per le utenze quali pubblici esercizi, mense ecc. ed altre attività con forti produzioni di questa frazione del Rifiuti Urbani Assimilati verranno utilizzati appositi contenitori i quali saranno svuotati con la medesima frequenza della raccolta per le utenze domestiche
- **frascume, potature e scarti verdi**:. Per le utenze residenziali gli scarti debbono essere ridotti e le ramaglie legate in fascine. Il ritiro avverrà in area pubblica, nei pressi del civico dell'utenza, o privata, ma rimanendo comunque possibilmente con il mezzo operatore in area pubblica

Art. 7

Altre tipologie

- **ingombranti**: Le utenze residenziali, su prenotazione, possono usufruire di servizio porta a porta. Al momento della prenotazione l'utente dovrà dichiarare il numero e il tipo di beni da asportare. Il ritiro avverrà in area pubblica nei pressi del numero civico

Al fine di evitare situazioni di pericolo per la salute e/o l'ambiente, è fatto assoluto divieto di conferire i **rifiuti urbani pericolosi** nei contenitori e/o sacchetti destinati alla raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani ed assimilabili.

In particolare:

- le **pile e batterie esauste** devono essere conferite in appositi contenitori Tali contenitori sono posizionati a cura del Gestore in prossimità dei punti di vendita delle pile e batterie medesime;
- i **farmaci scaduti** devono essere conferiti in appositi contenitori di modeste dimensioni, sistemati nei pressi di tutte le farmacie, ubicate nel territorio del Comune.

gli **altri rifiuti pericolosi** devono obbligatoriamente essere conferiti, a cura del produttore, presso le Ditte autorizzate ad effettuare la raccolta e/o smaltimento.

Tutti i materiali oggetto di raccolta differenziata possono, in alternativa al sistema porta a porta o alle raccolte stradali, essere conferiti presso la stazione ecologica attrezzata, ad esclusione del secco non recuperabile.

Art. 8

Sanzioni

Per tutti i comportamenti non conformi al presente regolamento, si fa riferimento alle sanzioni previste dal Regolamento Comunale approvato con Del C.C. fermo restando il quadro normativo nazionale.